



# Federazione Italiana Giuoco Calcio

## Legg Nazionale Dilettanti

### COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: [sicilia.lnd.it](http://sicilia.lnd.it)

e-mail: [crlnd.sicilia01@figc.it](mailto:crlnd.sicilia01@figc.it)

## Stagione Sportiva 2021/2022

### Comunicato Ufficiale n° 125 CSAT 04 del 26 ottobre 2021

#### CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

#### COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'art. 142 co. 3 C.G.S., anche per la corrente s.s.2021/2022 troverà applicazione l'art. 38/7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari.

Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi, ed i susseguenti motivi, devono essere recapitati esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito il recapito del Tribunale Federale Territoriale:

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito il recapito della Corte Sportiva di Appello Territoriale:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [cortesportivaappello@lndsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@lndsicilia.legalmail.it)

Si ricorda che le decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale sono decise in via generale in camera di consiglio non partecipata sebbene vi sia obbligo di comunicare alle parti la data della riunione in cui sarà assunta la decisione. E' in facoltà delle parti di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni (art. 77 co. 4 C.G.S.). Nel qual caso, trattandosi di atto dovuto, la comunicazione di avviso della data in cui sarà assunta la decisione, vale anche come convocazione della parte richiedente senza necessità di ulteriore specificazione.

## **Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale**

**Riunione del giorno 26 ottobre 2021  
Presenza alla riunione il Delegato AIA A.B. Sig. Giuseppe La Cara**

### **APPELLI**

#### **Procedimento 07/A**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore**

**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

S.S.D. ACADEMY RIBOLLA (PA) – preannuncio reclamo e richiesta atti gara del campionato Under 15 Regionali, gir. B, del 10/10/2021, S.S.D. Academy Ribolla/Academy Parma S. Alfonso.

– C.U. 102 SGS 33 del 13/10/2021.

La società S.S.D. ACADEMY RIBOLLA con Pec del 14/10/2021 ha preannunciato appello, con richiesta degli atti della gara in epigrafe indicata.

Questa Corte Sportiva di Appello Territoriale ha provveduto all'invio degli atti richiesti con Pec del 15/10/2021 ore 11:18.

Ritenuto che la reclamante non ha depositato nei termini di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 76 del C.G.S. i motivi del reclamo,

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il gravame e dispone, a carico della S.S.D. ACADEMY RIBOLLA, ai sensi del comma 2 dell'articolo 48 C.G.S. l'addebito del contributo di accesso alla Giustizia Sportiva, non versato, pari a € 62,00=

Il Presidente relatore  
Avv. Ludovico La Grutta

#### **Procedimento 08/A**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore**

**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

A.S.D. REGINA MUNDI (PA) – Appello avverso squalifica per quattro gare del calciatore Porzio Vito.

Gara del campionato di 2<sup>a</sup> Categoria, gir. A, del 17/10/2021, Velvet Bolognetta/A.S.D. Regina Mundi.

– C.U. 114 del 20/10/2021.

Con preannuncio di reclamo inviato a mezzo pec in data 21.10.2021 e successivo invio, nei termini, dei motivi, l'A.S.D. Regina Mundi, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunte dal GST, come in epigrafe riportata, e ne chiede l'annullamento o quanto meno una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che il Porzio sarebbe stato espulso ingiustamente essendosi limitato a cercare di calmare gli animi a seguito della reazione dei calciatori dell' A.S.D. Velvet

Bolognetta che protestavano vivamente per l'espulsione di un loro calciatore.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 61, comma 1 del C.G.S. fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 47' del 2° t. è stato espulso il calciatore sig. Porzio Vito *“per avere preso un avversario per il collo e averlo lanciato per terra con una presa da lottatore”*.

In ragione di quanto sopra il reclamo può trovare solo parziale accoglimento ritenendo equo rideterminare la sanzione inflitta dal giudice di prime cure nel minimo edittale di cui all'art.38 del C.G.S., non risultando in atti che il comportamento violento posto in essere dal Porzio abbia causato una qualche lesione al calciatore avversario.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore Vito Porzio.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa di accesso alla giustizia sportiva.

Il Presidente relatore  
Avv. Ludovico La Grutta

### **Procedimento 10/A**

A.S.D. VELVET BOLOGNETTA (PA) avverso squalifica per tre gare dei calciatori Raineri Dario e Roma Salvatore.

- Gara del campionato di 2<sup>a</sup> Categoria, girone “A”, A.S.D. Velvet Bolognetta/Regina Mundi, del 17/10/2021.

- C.U. 114 del 20/10/2021.

Avverso il provvedimento a margine riportato, la società A.S.D. Velvet Bolognetta ha presentato ricorso con PEC del 23/10/2021.

Preliminarmente la Corte Sportiva di Appello Territoriale osserva tuttavia la inammissibilità del ricorso sotto duplice aspetto:

- a) Il ricorso non è stato anticipato da preannuncio depositato, entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare, presso la Segreteria della Corte Sportiva di Appello Territoriale, come indicato nell'articolo 76 comma 2 del C.G.S.;
- b) Il reclamo non contiene specifiche motivazioni o censure contro i capi di imputazione della decisione impugnata.

Tali motivi rendono il ricorso inammissibile ai sensi dell'articolo 49 comma 4 del C.G.S.

P.Q.M.

Si dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dalla società A.S.D. Velvet Bolognetta e si dispone l'addebito della tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00=

Il Presidente relatore  
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

---

**PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 26 ottobre 2021**

---

**IL SEGRETARIO**  
Wanda Costantino

**IL PRESIDENTE**  
Dott. Sandro MORGANA